

AGEVOLAZIONI

Reti agricole in attesa del provvedimento per l'e-commerce

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **1° luglio**, come noto, **cambierà** il regime **Iva** per l'**e-commerce** che, nella nuova formulazione non prevede più trattamenti diversificati in ragione dell'assoggettamento o meno dei prodotti ad accisa.

Per i **prodotti** soggetti ad **accisa**, quali il **vino** o la **birra**, permarranno tuttavia **complicazioni** che **mantengono difficoltosa**, ma soprattutto onerosa, la **scelta** di posizionarsi, anche nei **mercati comunitari**, con le vendite dirette senza appoggiarsi a un distributore.

Per **supportare** le **aziende** in questo particolare e difficile momento economico il **Legislatore**, con il [comma 131](#) della L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), ha riproposto il **credito d'imposta** di cui all'[articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014](#).

Si tratta di una **agevolazione**, sotto forma di credito di imposta, che vuole premiare:

- la **realizzazione** o l'**ampliamento** di **infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
- la **creazione**, ove occorra, di **depositi fiscali virtuali** nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali,
- le **attività** e i **progetti** legati all'**incremento delle esportazioni**.

Particolarità dell'agevolazione sono, da un lato, la fruibilità per il **solo settore agricolo e agroalimentare** e, dall'altro, la **limitazione** soggettiva alle **sole reti di imprese** anche costituite in **forma cooperativa** o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle **Strade del vino** di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), L. 268/1999](#). L'**intento** del Legislatore è evidentemente quello di **sostenere gruppi** di imprese nella realizzazione di strutture atte a **portare il prodotto**

agricolo all'**estero**, attraverso la realizzazione di siti *e-commerce* nonché stipule di accordi con spedizionieri per cercare di risolvere, ad esempio, le complicazioni connesse alla vendita del fresco, sperando che la previsione di un credito tramite la condivisione dei costi possa rappresentare uno stimolo in tal senso.

Il **credito** di imposta introdotto, in misura pari al **40% delle spese sostenute** e comunque nel **limite** massimo di **50mila euro**, mutuato dalla precedente norma agevolativa di cui al D.L. 91/2014, è concesso per il triennio **2021 – 2023**; tuttavia, per essere pienamente operativo necessita di un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate con cui devono essere individuati i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione** del credito d'imposta per poter rispettare i **limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per anno**.

L'intervento deve essere letto anche alla luce del fatto che le novità che arriveranno con il **1° luglio 2021** per l'*e-commerce* (salvo eventuali ulteriori proroghe, essendo l'entrata in vigore originariamente prevista per lo scorso 1° gennaio), non comportano, purtroppo, l'abbattimento dei costi, soprattutto in riferimento alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, che rimane dovuta nel Paese di destino.

Per quanto riguarda l'Iva, l'attuale sistema prevede, per tali prodotti, quali vino e birra, la debenza dell'Iva nel **Paese di destino**, a prescindere dal volume di affari generato nel corso dell'anno.

A partire dal **prossimo 1° luglio**, se è vero che **verranno meno le distinzioni di trattamento** tra prodotti soggetti o meno ad accisa, è altresì noto che le **soglie**, al superamento delle quali scatta la previsione di debenza dell'Iva nel Paese di destino (che sempre dal 1° luglio sarà individuato in quello di spedizione del bene ceduto), **verranno unificate**; infatti, sarà sufficiente superare un volume di affari complessivo pari a 10.000 euro per far scattare l'assolvimento nel Paese di destino.

A parziale mitigazione di quello che nei fatti potrebbe rappresentare un inasprimento del regime, è previsto lo **OSS** (*One stop shop*) con cui è possibile accentrare nella propria posizione Iva italiana l'assolvimento delle imposte dovute nei vari Paesi comunitari. Unica **complicazione** è la conoscenza delle **aliquote** applicate nei suddetti **Paesi**.

Una **strada alternativa** percorribile, sia in **forma individuale o societaria**, sia tramite **rete di impresa**, è effettuare l'investimento fruendo delle agevolazioni previste per l'acquisto di **beni strumentali** dalla **L. 178/2002**; tuttavia, in questo caso bisogna **verificare** l'eventuale **appeal** in termini di credito di imposta concesso.